



**POLITICA DI GESTIONE DEI
CONFLITTI DI INTERESSE
NEI RAPPORTI CON LA CLIENTELA**

Indice e sommario del documento

1. Premessa	3
2. Principi Generali	4
3. Identificazione dei Conflitti di Interesse e procedure di reporting interno	5
3.1 Conflitti di Interesse Rilevanti e Criteri di identificazione	5
3.2 Segnalazione delle situazioni di potenziale Conflitto di Interesse	6
3.3 Informativa al Personale	7
3.4 Responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio	7
3.5 Misure organizzative di gestione dei Conflitti di Interesse	8
3.6 Informativa alla Clientela	8
4. Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione	10
4.1 Misure Generali di gestione	10
4.2 Misure Specifiche di gestione	12
4.3 Fattispecie dei Conflitti	17
4.4 Misure di gestione dei Conflitti di Interesse per gli Analisti Finanziari	24
5. Aggiornamento della Politica di gestione dei Conflitti di Interesse	25
6. Appendice - Compendio della normativa	26
6.1 Principi generali	26
6.2 Conflitti di Interesse Rilevanti	26
6.3 Politica di gestione dei Conflitti di Interesse	27
6.4 Misure di gestione dei Conflitti	27
6.5 Registro dei Conflitti	28
6.6 Regole aggiuntive per i Conflitti di Interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti	28

1. Premessa

La presente **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** (di seguito anche **POLICY**) è predisposta ai sensi dell'articolo n. 25 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche il **REGOLAMENTO**) di cui all'articolo n. 6, comma 2-*bis*, del Testo Unico della Finanza (o più in breve **TUF**) contenente disposizioni in materia, tra l'altro, di gestione dei Conflitti di Interesse potenzialmente pregiudizievoli per i Clienti.

Tale disciplina è stata inoltre aggiornata ed integrata ad opera della Direttiva n. 65 approvata dal Parlamento Europeo nel 2014 (di seguito "*MiFID II*") che, a partire dal 3 gennaio 2018, ha introdotto ulteriori misure volte a rafforzare le tutele degli investitori nell'erogazione dei servizi d'investimento.

In particolare, ai sensi del citato articolo n. 25 del Regolamento, gli Intermediari devono formulare per iscritto, applicare e mantenere un'efficace **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** in linea con il principio di proporzionalità, che impone di applicare le disposizioni del **REGOLAMENTO** in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta e alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati. Sono escluse dalla presente *Policy* le misure organizzative adottate da **Banca Profilo** (di seguito anche "**la Banca**") con riferimento sia alle previsioni di cui agli articoli del Codice Civile n. 2391 (Interessi degli amministratori) e n. 2629-bis (Omessa comunicazione del Conflitto di Interesse), sia in tema di obbligazioni degli esponenti Bancari di cui all'articolo n. 136 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o più in breve **TUB**).

Banca Profilo ritiene che l'identificazione e una corretta gestione dei Conflitti di Interesse che possono insorgere nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento ed accessori, suscettibili di danneggiare la posizione della Clientela che usufruisce di tali servizi, siano, oltre che necessarie in adempimento delle richiamate disposizioni di legge e regolamentari, di fondamentale importanza nella prospettiva di tutelare al massimo grado gli Interessi della Clientela, di mantenere elevati *standard* qualitativi nello svolgimento delle proprie attività e di salvaguardare la Banca sotto il profilo reputazionale, nei confronti del mercato e delle istituzioni.

La **POLICY** per la gestione dei Conflitti di Interesse e le successive modifiche e integrazioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere di *governance* da parte della Capogruppo Arepo BP.

La presente **POLICY** è un documento ad uso esclusivamente interno. Eventuali dettagli della presente **POLITICA** possono essere forniti alla Clientela che ne faccia esplicita richiesta.

2. Principi Generali

Un Conflitto di Interesse consiste in una situazione di potenziale divergenza, che si manifesti nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio, tra gli Interessi dell'Intermediario e quelli di un suo Cliente o tra gli Interessi di diversi Clienti dell'Intermediario.

È compito degli Intermediari:

- identificare i Conflitti di Interesse che già sussistono, nell'ambito della propria operatività;

nonché:

- predisporre misure atte a identificare nuove ipotesi di Conflitto che dovessero manifestarsi in futuro, in ragione di modifiche di volta in volta decise dallo stesso Intermediario al proprio modello di *business* o al proprio assetto organizzativo o del mutare di circostanze estrinseche.

Il campo di indagine in cui si possono rinvenire situazioni di Conflitti di Interesse è potenzialmente molto vasto. La **Banca**, per l'attività di identificazione dei Conflitti di Interesse, adotta i seguenti principi previsti dalla normativa vigente:

- principio di proporzionalità:
la **Banca** applica le disposizioni del Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione alla complessità dell'attività svolta, e alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati;
- adozione di misure ragionevoli:
la **Banca** adotta, in materia di gestione dei Conflitti di Interesse, misure concretamente esigibili in rapporto alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, e alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati;
- formalizzazione di una **POLICY** adeguata:
la **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** è stata valutata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della **Banca**, nonché alle dimensioni ed alla complessità dell'attività dell'Intermediario;
- individuazione dei Conflitti più pericolosi:
i Conflitti individuati come potenzialmente pericolosi non sono tutti quelli che potrebbero potenzialmente insorgere, bensì solo quelli che siano suscettibili di "danneggiare in modo significativo gli Interessi di uno o più Clienti".

3. Identificazione dei Conflitti di Interesse e procedure di *reporting* interno

Il personale preposto alla prestazione di servizi di investimento o accessori alla Clientela, nell'ambito delle varie Aree/Funzioni in cui **Banca Profilo** è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di Conflitto di Interesse che potrebbero insorgere tra la **Banca** o un **Soggetto Rilevante**, la cui definizione è riportata al successivo paragrafo (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e i Clienti, o tra Clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli Interessi di uno o più Clienti.

Di seguito si descrivono le modalità e le misure adottate in questo ambito, nonché i ruoli e le responsabilità degli Interessati.

3.1 Conflitti di Interesse Rilevanti e Criteri di identificazione

Tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un Conflitto di Interesse rientrano le situazioni nelle quali esista un potenziale Conflitto tra:

- gli Interessi della **Banca** o di un **Soggetto Rilevante** (o di soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e gli obblighi dell'Impresa nei confronti della Clientela;

ovvero tra:

- gli Interessi divergenti di due o più Clienti nei confronti di ciascuno dei quali la **Banca** ha degli obblighi.

Ai sensi della vigente normativa e ai fini dei conflitti di interesse, per **Soggetto Rilevante** si intende un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i) i componenti degli Organi Aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di Conflitto di Interesse, Dirigenti o Promotori Finanziari dell'Intermediario;
- ii) Dipendenti dell'Intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo Intermediario;
- iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'Intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo Intermediario.

Si precisa che lo *status* del Cliente al quale il servizio è prestato (se Cliente al Dettaglio, Cliente Professionale o Controparte Qualificata) è irrilevante ai fini dell'esigenza di identificare i Conflitti di Interesse.

I Conflitti di Interesse da identificare non sono tutti quelli che potrebbero potenzialmente insorgere, bensì solo quelli che sono suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti ovvero una situazione di potenziale divergenza, che si manifesti nello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio tra gli interessi della **Banca** o di un **Soggetto Rilevante** o di soggetti ad essi collegati, e quelli di un suo Cliente o tra gli interessi di diversi Clienti della **Banca**.

Ai fini dell'identificazione dei Conflitti di Interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli Interessi di un Cliente, la **Banca** considera, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, la **Banca** stessa, un **Soggetto Rilevante** o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un Interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli Interessi di Clienti diversi da quello ai quali il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

3.2 Segnalazione delle situazioni di potenziale Conflitto di Interesse

La Banca ha istituito un flusso informativo interno affinché le situazioni di potenziale Conflitto di Interesse siano individuate, analizzate anche con riferimento ai presidi interni adottati al fine di neutralizzare i Conflitti stessi e, in ultima istanza, nel caso in cui le misure adottate non assicurino, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli Interessi dei Clienti sia evitato, siano chiaramente comunicate ai Clienti, affinché gli stessi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di Conflitto si manifestano.

Tale informativa, fornita prima di agire per conto dei Clienti, deve riguardare la natura e/o le fonti dei Conflitti di Interesse.

In linea generale, ciascun **Soggetto Rilevante** ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un nuovo Conflitto di Interesse, essere indicativa della non completa efficacia dei presidi istituiti in tema dalla **Banca**, ovvero renda necessario modificare la **MAPPA DEI CONFLITTI DI INTERESSE** individuati dalla **Banca** (si veda a tal proposito il successivo Capitolo [Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione](#)),

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che modifiche ed aggiornamenti alle situazioni di potenziale Conflitto di Interessi derivino principalmente da modifiche operative introdotte nell'attività della **Banca** (nuove attività, nuovi prodotti, instaurazione di nuovi rapporti/prestazione di nuovi servizi a favore della Clientela), da modifiche nella struttura partecipativa del Gruppo Bancario Banca Profilo (di seguito anche "**il Gruppo**"), ovvero dall'introduzione di nuove disposizioni di legge o regolamentari.

Il Responsabile dell'Unità Operativa, ricevuta la segnalazione, svolge un'analisi preliminare in merito e, riscontrandone la necessità, ne effettua l'inoltro alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, al seguente indirizzo e-mail: conflittidinteresse@bancaprofilo.it.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio, nell'ambito della propria attività di *reporting* periodico nei confronti degli Organi Sociali della **Banca**, informa in merito alla numerosità e alla tipologia delle segnalazioni ricevute, alle azioni predisposte dalla **Banca** al fine di affrontare le nuove situazioni di Conflitto di Interesse e delle relative misure di gestione. All'interno dell'informativa predisposta dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio è data eventuale evidenza di situazioni che necessitano l'adozione di nuove e/o più stringenti misure per la gestione dei Conflitti di Interesse.

3.3 Informativa al Personale

È compito della Funzione Compliance e Antiriciclaggio, in coordinamento con i Responsabili delle Unità Operative principalmente coinvolte, far sì che tutti i **Soggetti Rilevanti** siano adeguatamente informati dei contenuti della **POLICY**. A tal fine, i contenuti della presente **POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**, con particolare riferimento agli obblighi di segnalazione alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, sono presentati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Una copia della **POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** è inviata a tutto il Personale. Una copia della **POLICY** è consegnata al Personale assunto dopo la pubblicazione iniziale.

La versione aggiornata della **MAPPA** delle situazioni di potenziale Conflitto di Interessi individuate e delle principali misure organizzative adottate (si veda, a tal proposito, il successivo Capitolo [Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione](#)) è inserita nella Rete Pubblica Aziendale e fruibile da tutti i **Soggetti Rilevanti** interessati.

La Funzione Compliance e Antiriciclaggio, in collaborazione con la Funzione Internal Audit e con la Funzione Legale e Societario è in ogni caso deputata a fornire assistenza alle diverse Funzioni aziendali al fine di illustrare ed approfondire le tematiche rilevanti in materia di Conflitti di Interesse, nonché di svolgere specifici confronti, su casi pratici, con le funzioni interessate.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, una sintesi della **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** è contenuta all'interno dell'**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE** relativa ai servizi di investimento offerti dalla **Banca** che è consegnata alla Clientela prima dell'attivazione dei servizi stessi.

3.4 Responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio

Con riferimento agli specifici compiti individuati nella presente **POLICY** si evidenziano, di seguito, le responsabilità della Funzione Compliance e Antiriciclaggio in materia di Conflitti di Interesse:

- informativa ai Soggetti Rilevanti;
- raccolta delle segnalazioni di potenziali Conflitti, provenienti dai Responsabili delle Unità Operative secondo il processo di inoltro delle comunicazioni esplicitato nel precedente paragrafo [Segnalazione delle situazioni di potenziale Conflitto di Interesse](#);
- gestione del **REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**. La **Banca** ha affidato alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio il compito di istituire ed aggiornare in modo regolare un **REGISTRO** nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un Conflitto di Interesse che rischia di ledere gravemente gli Interessi di uno o più Clienti. La corretta gestione del **REGISTRO DEI CONFLITTI** presuppone efficaci procedure di comunicazione tra la Funzione Compliance e Antiriciclaggio e le Aree/Funzioni della **Banca** preposte alla prestazione dei servizi di investimento, che potrebbero dar luogo a situazioni di Conflitto lesive degli Interessi dei Clienti, affinché il **REGISTRO** stesso possa essere aggiornato con tempestività;
- informativa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito ai nuovi Conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione. La Funzione Compliance e Antiriciclaggio, nei casi ritenuti opportuni, comunica all'Amministratore Delegato la necessità di istituire o modificare le misure adottate dalla **Banca** a fronte di significative modifiche rispetto a quanto definito dalla **Banca** in materia. Di tali misure urgenti, l'Amministratore Delegato, in collaborazione con la Funzione

Compliance e Antiriciclaggio, fornirà apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile;

- informativa alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio e Organizzazione della Capogruppo Arepo BP S.p.A.. La Funzione Compliance e Antiriciclaggio comunica, all'interno dell'ordinaria attività di *reporting*, le nuove situazioni di Conflitti di Interesse individuate, nonché le proposte formulate per la gestione delle stesse.

3.5 Misure organizzative di gestione dei Conflitti di Interesse

In tema di definizione delle specifiche misure adottate per la prevenzione di situazioni di Conflitto che possano incidere negativamente sugli Interessi dei Clienti, si fornisce di seguito una descrizione sommaria e non esaustiva dei principi organizzativi e comportamentali che la **Banca** ha adottato per la definizione della presente **POLICY** e per l'eventuale gestione di nuove situazioni di Conflitto di Interesse:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i **Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività che comportano un rischio di Conflitti di Interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli Interessi di uno o più Clienti;
- garantire la vigilanza separata dei **Soggetti Rilevanti** le cui principali funzioni coinvolgono Interessi potenzialmente in Conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei **Soggetti Rilevanti** che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale Conflitto di Interessi;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un **Soggetto Rilevante**, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un **Soggetto Rilevante** a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei Conflitti di Interesse;
- Impedire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimento possa generare situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti.
- garantire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimenti nell'ambito dei servizi di consulenza e/o gestione patrimoniale avvenga nel rispetto delle regole indicate da MiFID II, atte a garantire la prevenzione di situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti finali per maggiori dettagli si veda la **POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**);
- impedire che la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini dei clienti sia influenzata da variabili diverse da quelle di "*best execution*", quali la ricezione di incentivi monetari o non monetari rilevanti (tra i quali la ricezione gratuita di ricerca in materia d'investimenti)

Di tali misure è data dettagliata informativa al successivo capitolo [Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione](#).

3.6 Informativa alla Clientela

Nei casi in cui le **MISURE GENERALI** e **SPECIFICHE DI GESTIONE** adottate, descritte al successivo capitolo [Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione](#), non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la **Banca** informa i Clienti, prima di agire

per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la **Banca**, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.

4. Conflitti di Interesse identificati e relative misure di gestione

In conformità ai principi generali descritti nei capitoli precedenti, la **Banca** ha identificato le situazioni di Conflitto di Interessi che si ritengono suscettibili di danneggiare in modo significativo gli Interessi della Clientela.

Per ciascuna situazione:

- è stata esplicitata la stima della rischiosità di ogni Conflitto individuato con riferimento all'effettiva operatività della **Banca**, valutata in collaborazione con i Responsabili delle strutture interessate. Tale rischiosità, secondo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, si riflette sulla numerosità e sulla pervasività delle misure di gestione delle situazioni di Conflitto di Interesse adottate dalla **Banca**;
- sono indicate le misure organizzative adottate dalla **Banca** per gestire efficacemente il Conflitto;
- si indica se, ai sensi dell'articolo n. 23 del Regolamento, si prevede di informare chiaramente i Clienti, anche tramite un'unica informativa costantemente aggiornata, della natura e/o delle fonti del Conflitto di Interesse.

La **MAPPA DEI CONFLITTI DI INTERESSE** esistenti è aggiornata periodicamente - e saranno adottate altresì, volta per volta, le opportune misure di gestione - grazie ai contributi e alle segnalazioni provenienti dalle varie Aree, secondo la procedura precedentemente descritta.

Nelle successive tabelle sono descritte le situazioni di potenziale Conflitto di Interesse che sono state identificate e risultano sussistenti alla data di redazione della presente **POLICY**, ovvero a seguito degli aggiornamenti intervenuti.

All'interno di ogni tabella è prevista:

- la **descrizione** dei **Conflitti** di Interesse individuati;
- le **Aree/Funzioni** della Banca principalmente **interessate** (e, ove applicabile, le Società del Gruppo);
- la **valutazione della rischiosità** delle situazioni di Conflitto di Interesse (rappresentata graficamente con simboli che indicano: rischiosità bassa, media ed alta);
- le Misure Specifiche di gestione;
- l'**eventuale** previsione della **disclosure** del Conflitto, tramite apposita informativa alla Clientela.

Con riferimento a tutte le situazioni di potenziale Conflitto di Interesse, la **Banca** ha predisposto la propria struttura organizzativa ed operativa in modo da garantire un adeguato presidio generale delle situazioni di Conflitto di Interesse.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento **MISURE GENERALI** e **SPECIFICHE** per la gestione dei Conflitti, che sono illustrate nei successivi paragrafi. Le **MISURE GENERALI** sono applicabili a tutte le situazioni individuate e, pertanto, nelle tabelle sono indicate le sole **MISURE SPECIFICHE** adottate per ogni fattispecie di Conflitto.

4.1 Misure Generali di gestione

- Barriere informative

La **Banca** adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività potenzialmente in Conflitto. Le informazioni e la documentazione relativa a ciascuna delle attività in Conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi Responsabili per specifiche e circostanziate ragioni. Si segnala, in particolare, la necessità che le informazioni relative all'attività di investimento effettuata dalla proprietà della **Banca** e relative all'attività di Collocamento (a fermo o garantito) non siano a disposizione delle unità operative che prestano servizi di investimento a favore della Clientela (Esecuzione Ordini, Ricezione e Trasmissione Ordini, Gestione di Portafogli, Consulenza), con specifica attenzione alla Clientela *Retail*, o anche Clientela al Dettaglio.

- Partecipazione simultanea

E' fatto divieto ad un medesimo stesso soggetto di partecipare simultaneamente a più servizi di investimento che possano generare un conflitto di interessi.

- Misure atte ad impedire influenze indebite

La **Banca** ha previsto un divieto generale per tutti i **Soggetti Rilevanti** di esercitare influenze indebite, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un Interesse in Conflitto; ogni **Soggetto Rilevante** che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione, alla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, anche in forma anonima.

- Vigilanza separata

I soggetti coinvolti nelle attività in Conflitto di Interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a Responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della **Banca** e delle Funzioni di Controllo (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio e Internal Audit) sulle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di attività della **Banca** è, infatti, assegnata ad un Responsabile diverso che riferisce direttamente al vertice della **Banca**.

- Retribuzioni indipendenti

Nella definizione delle politiche retributive sono vigenti regole, determinate sulla base delle Disposizioni formulate dalla Banca d'Italia, che prevedono sistemi incentivanti legati sia alla performance specifica del settore di attività nel quale i dipendenti operano sia alla *performance* complessiva della **Banca**, mitigati per i rischi assunti. L'effettiva corresponsione dei sistemi incentivanti è frazionata nel tempo e legata al rispetto, nel continuo, delle regole definite dalla **Banca**.

- Registro dei soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate e regole per la gestione dell'*Internal Dealing*

La Banca ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, regole specifiche per la circolazione delle Informazioni Privilegiate, per la gestione del **REGISTRO DELLE PERSONE IN POSSESSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla **Banca** di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di Conflitto di Interesse.

- Operazioni Personali

La Banca ha adottato la **CARTA DEI PRINCIPI - CODICE DI COMPORTAMENTO** che prevede regole specifiche per la gestione delle Operazioni Personali da parte dei Dipendenti. In particolare, le regole adottate sono state suddivise sulla base delle attività svolte: per tutti i Dipendenti sono previsti divieti per

l'operatività in strumenti finanziari derivati, per operazioni speculative, nonché per tutte le operazioni che possano distogliere dall'attività lavorativa.

Per i Dipendenti incaricati della prestazione dei servizi di investimento sono definite ulteriori regole volte a garantire la trasparenza delle operazioni personali effettuate. In ultimo la Banca si è dotata di specifiche regole per gli analisti finanziari.

- Operazioni con Soggetti Collegati

La **Banca** ha recepito nel mese di giugno 2012 la Direttiva emanata dalla Capogruppo in materia di attività di rischio, di Conflitti di Interesse e di operazioni con Soggetti Collegati, che ha sostituito il Regolamento per Operazioni con Parti Correlate coerentemente recepito nella relativa procedura interna in materia. Tali disposizioni interne sono volte a garantire la correttezza sostanziale delle operazioni poste in essere con Soggetti Collegati.

4.2 Misure Specifiche di gestione

- Valutazione di Adeguatezza delle operazioni

La **Banca** ha previsto che, nella prestazione dei servizi di Negoziazione, Ricezione e Trasmissione Ordini e di Collocamento, le operazioni effettuate dalla Clientela classificata al Dettaglio siano sottoposte, prudenzialmente, alla valutazione di Adeguatezza. Qualora la **Banca** valuti come "NON ADEGUATA" un'operazione, la stessa non può in nessun caso essere eseguita.

Qualora il Cliente richieda, al di fuori del servizio di Consulenza, un'operazione di propria iniziativa la stessa è sottoposta alla valutazione di Appropriatezza, previo *iter* autorizzativo interno volto a riscontrare l'effettiva determinazione del Cliente e a consentire l'esecuzione delle operazioni in regime di appropriatezza solo a fronte di una concreta e documentata manifestazione di volontà del Cliente di eseguire l'operazione di propria iniziativa. Qualora l'operazione risulti "NON APPROPRIATA", la **Banca** ne sconsiglia l'esecuzione, ma il Cliente può comunque dare corso all'operazione confermando di avere compreso che l'operazione non è appropriata e che comporta dei rischi e firmando l'apposita dichiarazione presente nel modulo d'ordine. Fanno eccezione a quanto sopra enunciato gli strumenti finanziari complessi *black list*, i quali, in linea con la vigente **PRODUCT GOVERNANCE POLICY**, non possono in nessun caso essere venduti alla Clientela al Dettaglio.

La **Banca** ha previsto che i Clienti dell'Area Canali Digitali non possano effettuare operazioni al di fuori del servizio di Consulenza e pertanto ha previsto che le operazioni da questi effettuate siano sempre sottoposte alla valutazione di Adeguatezza.

Anche le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari, diversi dalle azioni (ad es. *certificates*), emessi dalla Banca devono essere sempre sottoposte alla valutazione di Adeguatezza.

- *Best Execution*

Come richiesto dalla vigente normativa, la **Banca** ha adottato misure organizzative volte a garantire l'Esecuzione o la Trasmissione degli Ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente e che quindi sono considerate anche misure per la gestione dei Conflitti di Interesse con particolare riferimento all'attività di Negoziazione in conto proprio. Infatti, la **Banca** ha definito, quale principale fattore rilevante di *Best Execution*, il corrispettivo totale (dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi sopportati dal Cliente). In aggiunta sono considerati, quali fattori di *Best Execution*, la rapidità e la probabilità di esecuzione dell'ordine (considerando a tale scopo la liquidità delle Sedi di Esecuzione alle quali il negoziatore ha accesso, la presenza di dispositivi automatici di connessione alle Sedi di Esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini, la pluralità delle Sedi di Esecuzione alle quali si ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa

liquidità). A tutela del principio di *best execution*, la Banca ha espressamente deciso di escludere nella scelta delle sedi di esecuzione degli ordini variabili diverse da quelle sopra citate, quali la ricezione di incentivi monetari o non monetari rilevanti (tra i quali la ricezione gratuita di ricerca in materia d'investimenti). A tal proposito, si faccia riferimento anche alla "Politica di gestione degli incentivi nella prestazione dei servizi di investimento".

- **Divieti operativi per Clientela al Dettaglio**

La **Banca**, anche in considerazione di recenti interpretazioni normative, ha previsto un divieto relativamente all'operatività della Clientela al Dettaglio nella fase di *grey market*; gli strumenti finanziari possono essere sottoscritti dalla Clientela al Dettaglio in fase di Collocamento sul Mercato Primario (ad esclusione delle operazioni riservate agli investitori qualificati) ovvero possono essere acquistati sul mercato secondario, sempre vigendo le restrizioni e le responsabilità della **Banca** relativamente alle operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari riservati a investitori qualificati e che sono esenti dalla pubblicazione del prospetto. Tale divieto si applica, per analogia, anche al servizio di Consulenza.

La Banca ha previsto, inoltre, talune limitazioni alla vendita di strumenti finanziari complessi alla Clientela al Dettaglio, come previsto dalla **PRODUCT GOVERNANCE POLICY** vigente.

- **Processo di Investimento per il servizio di Gestione di Portafogli individuali**

Relativamente alla prestazione del servizio di Gestione di Portafogli individuali (o anche solo Gestione di Portafogli) la **Banca** ha istituito e formalizzato il processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'*Asset Allocation* e delle decisioni di investimento. Tale **PROCESSO DI INVESTIMENTO**, che prevede numerosi organi coinvolti (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Comitato di Politiche Commerciali, Comitato Asset Management, Responsabile dell'Area Asset Management che ricopre il ruolo di Direttore Investimenti, i singoli Gestori e la Funzione Risk Management), consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai Portafogli Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.

- **Limiti Operativi per il servizio di Gestione di Portafogli**

All'interno del **PROCESSO DI INVESTIMENTO**, come definito in precedenza, la **Banca** ha definito il Limite Operativo del 30% complessivo per ogni linea di investimento relativamente all'inserimento nei Portafogli Gestiti di:

- strumenti finanziari emessi dalla **Banca** o da Società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Profilo;
- strumenti finanziari gestiti dalla Banca in forza di una delega di gestione conferita da terzi;
- strumenti finanziari che derivano dall'adesione a Collocamenti effettuati da emittenti finanziati/partecipati dalla **Banca**;
- strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano Società del Gruppo o Società partecipanti;
- strumenti finanziari di un emittente nel quale una Società del Gruppo o una Società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una Società del Gruppo o in una Società partecipante;
- strumenti finanziari per i quali una Società del Gruppo o una Società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;

- strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della **Banca** o da Società del Gruppo ovvero da Società partecipanti;
- strumenti finanziari emessi da società che non siano banche e intermediari finanziari finanziate o garantite da Società del Gruppo o da Società partecipanti;
- in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti **Soggetti Rilevanti** con deleghe operative;
- strumenti finanziari negoziati nella fase di *grey market* (;
- strumenti finanziari emessi da Società alla quale la Banca o altra Società del Gruppo Bancario Banca Profilo presta servizi di Consulenza (generica, in materia di investimenti, di tipo *corporate finance*).

Il rispetto di tali limiti è formalizzato all'interno dei verbali del Comitato Asset Management.

- Limiti Operativi relativi alla movimentazione dei Portafogli Gestiti

La **Banca** ha definito la misura massima della movimentazione dei Portafogli Gestiti anche con riferimento al servizio di Negoziazione/Trasmissione Ordini prestati dalla **Banca** stessa. Per tali limiti valgono le modalità di formalizzazione e di controllo precedentemente indicati.

- Divieto di inserimento nei Portafogli Gestiti di strumenti finanziari derivanti dall'attività di *Proprietary Trading*

È vietata qualsiasi operazione di passaggio di strumenti finanziari derivanti dall'attività di *Proprietary Trading* della **Banca** ai patrimoni gestiti della Clientela, anche nei casi in cui tale passaggio sia stato preliminarmente valutato come compatibile con le linee di investimento interessate, con le relative politiche di gestione adottate, nonché con riferimento alle relative condizioni (ad esempio, prezzo e liquidabilità) degli strumenti finanziari oggetto di trasferimento. Non rientrano in tale divieto le operazioni in cambi (a pronti e a termine) e/o i relativi derivati concluse tra il conto proprio della Banca e il servizio di gestione di portafogli che la Banca dispone a copertura dei titoli in divisa acquistati per i patrimoni gestiti della Clientela.

- Divieto di percezione dei *rebate* nel servizio di Gestione di Portafogli

Con riferimento alla prestazione del servizio di Gestione di Portafogli la **Banca** ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei Portafogli Gestiti, salvo che gli stessi siano riconosciuti ai Clienti. Tale misura organizzativa, in linea con la vigente normativa in materia di Incentivi, consente alla **Banca** di svolgere la propria attività senza alcun impatto, seppur potenziale, della percentuale di retrocessione delle commissioni sulla Politica di investimento e sull'attività gestoria.

In caso di partecipazione dei Portafogli Gestiti ad operazioni sul Mercato Primario le eventuali commissioni di Collocamento accreditate a favore della Banca devono essere riconosciute, pro quota, ai portafogli interessati.

La Funzione Operations è chiamata ad effettuare un controllo, almeno semestrale, sulle eventuali commissioni di *rebate* percepite dalla Banca nel servizio di Gestione di Portafogli al fine di verificare la corretta retrocessione alla Clientela Interessata. Le evidenze dei controlli effettuati dovranno inoltre essere presentate al Comitato Asset Management

- **Divieto di adesione nella fase di primario per il tramite del Servizio di Gestione di Portafogli**
Per il servizio di Gestione di Portafogli è previsto il divieto di investimento nella fase di primario in i) strumenti finanziari emessi dalla Banca o da Società del Gruppo o ii) per i quali la Banca o altra Società del Gruppo svolgono attività di Consulenza di tipo *corporate finance*
- **Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste Titoli per il servizio di Consulenza**
Relativamente alla prestazione del servizio di Consulenza, la **Banca** ha incaricato il Comitato Advisory di definire le *Asset Allocation* strategiche per profilo di Clientela ed i relativi Portafogli Esemplificativi legati al servizio di Consulenza e la Funzione Investment Advisory, sulla base dei criteri di selezione degli strumenti finanziari deliberati dal Comitato Advisory, di definire la **LISTA DEI TITOLI CONSIGLIATI**. Tale attività, consente di garantire che la determinazione dei Portafogli Esemplificativi e la selezione delle **LISTE DEI TITOLI CONSIGLIATI** si basi esclusivamente sulle analisi macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti e non anche su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.
- **Operatività sui titoli inseriti nell'Elenco degli Strumenti in Conflitto di Interesse**
Le operazioni sui titoli presenti nell'**ELENCO DEGLI STRUMENTI IN CONFLITTO DI INTERESSE**, mantenuto e aggiornato dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio, possono essere eseguite anche nell'ambito del servizio di Consulenza.
In ogni caso, le operazioni sui titoli presenti nell'**ELENCO DEGLI STRUMENTI IN CONFLITTO DI INTERESSE**, sia quando siano state consigliate sia quando siano state disposte su iniziativa dal Cliente, possono essere eseguite solo a condizione che il Cliente, informato verbalmente o per iscritto della circostanza che la **Banca** su quegli strumenti si trova in una situazione di Conflitto di Interesse, fornisca espressamente il proprio consenso alla loro esecuzione.
Non è consentito consigliare alla Clientela azioni emesse dalla Banca; pertanto, l'operatività sulle azioni di Banca Profilo è ammessa solo al di fuori del servizio di Consulenza con la conseguente valutazione di Appropriatezza.
- **Divieto di inserimento nei Portafogli Amministrati di strumenti finanziari derivanti dall'attività di *Proprietary Trading***
È vietata qualsiasi operazione di passaggio di strumenti finanziari derivanti dall'attività di *Proprietary Trading* della **Banca** ai portafogli amministrati della Clientela, anche nei casi in cui tale passaggio sia stato preliminarmente valutato come compatibile con il profilo di rischio e con gli obiettivi di investimento del Cliente, nonché con riferimento alle relative condizioni (ad esempio, prezzo e liquidabilità) degli strumenti finanziari oggetto di trasferimento.
- **Allineamento delle commissioni percepite per l'attività di Collocamento**
Relativamente all'attività di Collocamento la **Banca** ha provveduto a definire commissioni, quale remunerazione dell'attività prestata, sostanzialmente in linea, a parità di condizioni, tra le diverse Società emittenti. Tale allineamento delle commissioni percepite, valutata unitamente alle modalità di determinazione delle retribuzioni dei soggetti incaricati dell'attività di Collocamento, consente di gestire efficacemente i potenziali Conflitti di Interesse derivanti da differenti sistemi commissionali riconosciuti alla **Banca**.
- **Divieto di percezione di *soft commission* e altre utilità da Terzi**

Tramite l'adozione della **CARTA DEI PRINCIPI E CODICE DI COMPORTAMENTO** la **Banca** ha vietato, a tutti i **Soggetti Rilevanti**, di ricevere da terzi, sia per conto proprio sia per conto della **Banca**, utilità, anche non economiche, da parte di Terzi (ad esempio, Fornitori, Clienti, Controparti).

- Presidi nell'utilizzo della ricerca in materia d'investimenti

In coerenza con quanto disciplinato all'interno delle **POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**, la Banca riceve ed utilizza ricerca in materia d'investimenti nell'ambito dei servizi di consulenza e/o gestione patrimoniale, adottando i presidi richiesti da MiFID II, atti a garantire la prevenzione di situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti finali. Pertanto, in accordo con le regole MiFID II, la Banca valuta il materiale utilizzato al fine di classificarlo come ricerca vera e propria oppure materiale considerato di minor entità, nel qual caso non è considerato di rilevanza tale da generare situazioni di conflitto potenzialmente lesive degli interessi dei clienti. Sulla prima fattispecie invece, ossia la ricerca in materia d'investimenti, viene previsto che la sua ricezione possa avvenire solamente previa pagamento di una commissione *ad hoc*, finanziata da fondi della Banca, affinché l'impatto della potenziale situazione di conflitto per il cliente sia sterilizzata. Per maggiori dettagli si veda la **POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**.

Le preposte Funzioni di Controllo della Banca (Risk Management, Compliance e Antiriciclaggio e Internal Audit) verificano, per gli aspetti di rispettiva competenza, l'efficacia dei limiti adottati ed il costante rispetto degli stessi.

4.3 Fattispecie dei Conflitti

A. La Banca realizza un guadagno finanziario o evita una perdita finanziaria, a danno del Cliente

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosures alla Clientela
1. il Collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR/Polizze Assicurative e Certificate, Club Deal, ecc.) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da Società del Gruppo, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'Intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i <u>proventi del Collocamento</u> o nell'ipotesi in cui l'Intermediario venda la propria partecipazione mediante il Collocamento;	Finanza Private Banking Investment Banking Marketing, Prodotti e Servizi Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite per l'attività di Collocamento 	NO
2. Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante dalla Banca o da una Società del Gruppo nella fase di <i>grey market</i> , dalla data di lancio a quella di regolamento del Collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di Collocamento a fermo o con garanzia da parte di Società del Gruppo. Queste situazioni configurano un Conflitto riconducibile al punto 1) qualora il finanziamento erogato dall'Intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del Collocamento;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> <i>Best Execution</i> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Divieto operativo per la Clientela al Dettaglio 	NO
3. la Gestione di Portafogli , che preveda l'adesione a Collocamenti di strumenti finanziari emessi da Società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca o da una Società del Gruppo, qualora il finanziamento erogato dall'Intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del Collocamento o nell'ipotesi in cui l'Intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del Collocamento;	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di investimento Limiti operativi per il servizio di Gestione di Portafogli 	NO
4. la prestazione del servizio di Gestione di Portafogli che prevede l'investimento anche in strumenti finanziari oggetto di Negoziazione nella fase di <i>grey market</i> (ex punto n. 2);	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di investimento Limiti operativi per il servizio di Gestione di Portafogli 	NO
5. la Consulenza in merito all'adesione a Collocamenti di strumenti finanziari emessi da Società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla Banca o da una Società del Gruppo, qualora il finanziamento erogato dall'Intermediario sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del Collocamento o nell'ipotesi in cui l'Intermediario venda la propria partecipazione nell'ambito del Collocamento; la Consulenza al processo di quotazione e collocamento delle azioni di società Clienti della Banca; la Consulenza inerente attività di strutturazione e collocamento di Club Deal;	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory Investment Banking Marketing, Prodotti e Servizi	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli Divieto di inserimento di strumenti derivanti dall'attività di <i>Proprietary Trading</i>. 	SI (solo per strumenti emessi dalla Banca o da Società del Gruppo)

Legenda Rischiosità del Conflitto

■ □ □ = Bassa

■ ■ □ = Media

■ ■ ■ = Alta

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosures alla Clientela
6. la prestazione del servizio di Consulenza in merito a strumenti finanziari oggetto di Negoziazione nella fase di <i>grey market</i> (ex punto n. 2);	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli 	NO
7. il <i>Market Making e Specialist</i> offre apposite quotazioni alla Funzione Intermediazione, in relazione agli strumenti finanziari trattati;	Funzione Mercati Azionari Funzione Intermediazione	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> <i>Best Execution</i> 	NO
8. la prestazione del servizio di Consulenza su strumenti finanziari presenti nella Lista degli strumenti in Conflitto di Interesse;	Funzione Investment Advisory Comitato Advisory Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni su strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo (o assimilabili) disposte al di fuori del servizio di Consulenza 	SI
9. La Gestione di Portafogli che preveda l'investimento in strumenti finanziari gestiti dalla Banca in virtù di una delega di gestione conferita da terzi;	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di investimento Limiti operativi per il servizio di Gestione di Portafogli 	NO
10. La prestazione del servizio di Consulenza in merito a strumenti finanziari gestiti dalla Banca in virtù di una delega di gestione conferita da terzi.	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli Il calcolo della commissione di consulenza del Servizio PPA non include la quota relativa all'investimento del Cliente nello strumento finanziario gestito dalla Banca in virtù di una delega di gestione conferita da terzi. 	NO

B. La Banca ha un Interesse distinto da quello del Cliente

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosures alla Clientela
1. Il Collocamento con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al medesimo Gruppo, ovvero sia un terzo;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ □ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite 	NO
2. il Collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite 	SI
3. il Collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR/Polizze Assicurative e <i>Certificate</i> , ecc.) emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da Società del Gruppo;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite 	NO
4. il Collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR/Polizze Assicurative e <i>Certificate</i> , ecc.) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante nella Banca o nella Società che la controlla;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite 	NO
5. il Collocamento semplice di strumenti finanziari (ivi comprese le parti di OICR/Polizze Assicurative e <i>Certificate</i> , ecc.) emessi dalla Banca e/o da Società del Gruppo;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Allineamento delle commissioni percepite 	SI
6. la Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione;	Finanza	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste <i>Best Execution</i> 	NO
7. L'attività di Ricerca in materia di investimenti, elaborazione di analisi, previsioni e modelli di valutazione e redazione di Raccomandazioni;	Analisi e Ricerca	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Separatezza organizzativa dall'Area Finanza e dall'Area Investment Banking Accesso riservato agli archivi elettronici soltanto agli Analisti 	NO
8. la Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da Società appartenenti al medesimo Gruppo;				

Legenda Rischiosità del Conflitto

■ □ □ = Bassa

■ ■ □ = Media

■ ■ ■ = Alta

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosure alla Clientela
9. la Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una Società del Gruppo/partecipanti in misura rilevante nella Banca o nella Società che la controlla nella fase di <i>grey market</i> , dalla data di lancio a quella di regolamento del Collocamento, in caso di prestazione contemporanea del servizio di Collocamento a fermo o con garanzia da parte di Società del Gruppo;	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ □ □	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste <i>Best Execution</i> 	NO
10. la Gestione di Portafogli , che preveda l'investimento in strumenti finanziari di cui alle ipotesi elencate ai precedenti punti (da 1 a 8);	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Processo di Investimento Limiti Operativi per la Gestione di Portafogli 	NO
11. la Gestione di Portafogli , che preveda l'utilizzo di negoziatori di Gruppo;	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> <i>Best Execution</i> Limiti Operativi relativi alla movimentazione dei Portafogli Gestiti 	NO
12. la Gestione di Portafogli , che preveda l'investimento in strumenti finanziari emessi da Società per le quali la Banca o altra società del Gruppo svolge contestualmente attività di Consulenza di tipo <i>corporate finance</i> ;	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di Investimento Limiti Operativi per la Gestione di Portafogli 	NO
13. la Consulenza avente ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nei precedenti punti 1-8	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli 	SI
14. la Consulenza che preveda l'utilizzo di negoziatori di Gruppo;	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli 	NO
15. la Consulenza su strumenti finanziari emessi da Società per le quali la Banca o altra società del Gruppo svolge contestualmente attività di Consulenza di tipo <i>corporate finance</i> ;	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli Divieto di inserimento di strumenti derivanti dall'attività di <i>Proprietary Trading</i> 	NO
16. La Consulenza su strumenti finanziari, diversi dalle azioni, (ivi comprese le parti di OICR/Polizze Assicurative e <i>Certificate</i> , ecc.) emessi dalla Banca o da Società del Gruppo;	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo della sola Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli 	SI

Legenda Rischiosità del Conflitto

■ □ □ = Bassa

■ ■ □ = Media

■ ■ ■ = Alta

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosure alla Clientela
17. L'investimento per il tramite del servizio di Gestione di Portafogli in i) strumenti finanziari emessi dalla Banca o da Società del Gruppo o ii) per i quali la Banca o altra Società del Gruppo svolgano attività di Consulenza di tipo <i>corporate finance</i> .	Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di Investimento Limiti Operativi per la Gestione di Portafogli Divieto di adesione nella fase di primario per il tramite del Servizio di Gestione di Portafogli 	NO

C. La Banca privilegia gli Interessi di Clienti diversi da quello al quale il servizio è prestato

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Aree / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosure alla Clientela
1. Il Collocamento semplice, ovvero con sottoscrizione a fermo o garantita , di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi a favore dei quali sono prestati, anche da parte di Società del Gruppo, altri servizi/attività (quali la Consulenza alle Imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse; servizi connessi all'emissione e Collocamento di strumenti finanziari e, cioè, i servizi di <i>sponsor, listing partner, specialist, market maker</i>);	Finanza Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste 	NO
2. la Consulenza sugli strumenti finanziari di cui al precedente punto 1.	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli Divieto di inserimento di strumenti derivanti dall'attività di <i>Proprietary Trading</i> 	NO
3. La Consulenza e/o l'erogazione del servizio di Gestione Patrimoniale utilizzando ricerca in materia d'investimenti ricevuta da soggetti terzi	Funzione Investment Advisory Funzione Gestioni Personalizzate	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Pagamento di una commissione esplicita, finanziata tramite fondi della Banca (quindi senza onere a carico del cliente finale) per il materiale "non di minore entità" 	NO
4. Utilizzo di broker per l'esecuzione di ordini, scelti anche in virtù della ricerca in materia d'investimenti ricevuta	Finanza	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di una strategia di esecuzione e trasmissione ordini nell'ambito della quale i driver di scelta dei broker negoziatori rispondono esclusivamente a logiche di <i>best execution</i> 	NO

Legenda Rischiosità del Conflitto

■ □ □ = Bassa

■ ■ □ = Media

■ ■ ■ = Alta

D. La Banca ed il Cliente svolgono la stessa attività

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Are / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosure alla Clientela
1. La prestazione del servizio di Gestione di Portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Banca stessa per conto dei Clienti gestiti;	Finanza Amministratore Delegato Comitato Asset Management	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di Investimento Divieto di inserimento nei Portafogli Gestiti di strumenti finanziari derivanti dall'attività di <i>Proprietary Trading</i> 	NO
2. la prestazione del servizio di Consulenza e lo svolgimento contestuale di un'attività di proprietary trading avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tal caso, infatti, gli interessi della Banca connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di proprietary trading potrebbero influenzare le scelte di investimento dei Clienti.	Comitato Advisory Funzione Investment Advisory	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Processo di definizione dei Portafogli Esemplificativi e delle Liste titoli Divieto di inserimento di strumenti derivanti dall'attività di <i>Proprietary Trading</i> 	SI

E. Incentivi diversi da commissioni standard

Situazioni di Conflitto di Interesse identificate	Are / Funzioni interessate	Rischiosità del Conflitto	Misure specifiche di gestione	Disclosure alla Clientela
L'identificazione delle fattispecie riconducibili a tale tipologia di Conflitto di Interesse risiederebbe, dunque, su un criterio "residuale" nell'ambito degli incentivi di cui all'art. 26 della Direttiva di II° Livello 2006/73/CE. Infatti, ai fini della disciplina sul Conflitto di Interesse rilevano solo gli Incentivi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ ricevuti da un soggetto diverso dal Cliente; ✓ diversi da quelli standard e cioè diversi dalle commissioni normalmente previste dalla prassi di mercato a fronte di determinate attività, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> i) le retrocessioni di commissioni all'Impresa di investimento che svolge il servizio di Gestione di Portafogli investiti in OICR, pagate dalle Società di gestione degli OICR sottostanti, ovvero ai collocatori degli OICR pagate dalle relative Società di Gestione; ii) gli accordi di soft commission, distinti tra incentivi di minor entità (percepibili salvo informativa generica degli stessi ex-ante) e di entità rilevante (percepibili solamente previo adeguato test di ammissibilità teso a verificare l'effettivo collegamento con l'aumento della qualità del servizio reso, in aggiunta all'obbligo di non entrare in conflitto con gli interessi del cliente, più un'"informativa degli stessi al cliente) 	Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di percezione di <i>rebate</i> Allineamento delle commissioni percepite per l'attività di Collocamento 	NO
	Finanza Funzione Investment Advisory Private Banking Area Canali Digitali	■ ■ □	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di percezione di <i>soft commission di entità rilevante</i> e altre utilità da terzi Informativa pre-contrattuale in via sintetica e descrittiva delle <i>soft commission di minore entità</i> 	NO

Legenda Rischiosità del Conflitto

■ □ □ = Bassa

■ ■ □ = Media

■ ■ ■ = Alta

4.4 Misure di gestione dei Conflitti di Interesse per gli Analisti Finanziari

La Banca ha individuato la Funzione Analisi e Ricerca quale unico soggetto deputato alla produzione di ricerche in materia di investimenti ed ha adottato una specifica procedura interna per la produzione di tali ricerche sia in termini di meccanismi di validazione da parte del Responsabile della Funzione Analisi e Ricerca, sia di verifica, prima della pubblicazione, del rispetto di tutti gli obblighi in merito al contenuto della raccomandazione stessa ed in merito alla *disclosure* delle situazioni di Conflitto di Interesse.

Banca Profilo ha predisposto procedure interne rivolte ad impedire indebite influenze sugli Analisti Finanziari da parte delle altre strutture aziendali.

Gli Analisti Finanziari operano sotto la supervisione del Responsabile della Funzione Analisi e Ricerca.

L'Analista Finanziario non può partecipare ad attività differenti dalla preparazione delle ricerche, se incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio nella produzione di Ricerche o possono favorire una distribuzione asimmetrica delle informazioni sia all'interno, sia all'esterno della Banca.

I presidi procedurali e di controllo adottati garantiscono, anche attraverso l'adozione di misure di separazione organizzativa, informatica e fisica, l'indipendenza della struttura deputata alla produzione delle raccomandazioni rispetto alle unità organizzative della Banca che prestano servizi di investimento e che svolgono servizi di investment banking e di finanza aziendale.

Sono state quindi adottate le seguenti specifiche misure di sicurezza e separazione fisica:

- la Funzione Analisi e Ricerca è fisicamente separata dalle altre strutture della Banca interessate dall'attività della Funzione stessa;
- l'accesso agli archivi informatici della Funzione Analisi e Ricerca è consentito ai soli Analisti Finanziari e unicamente dalle postazioni loro assegnate, ad eccezione delle Funzioni di controllo (Internal Audit e Compliance e Antiriciclaggio).

È fatto inoltre divieto al personale non appartenente alla Funzione Analisi e Ricerca di promettere una ricerca favorevole ad una società in cambio di future opportunità di *business*, di influenzare il contenuto o la tempistica delle ricerche, nonché di intervenire nelle decisioni riguardanti la copertura di strumenti finanziari.

5. Aggiornamento della Politica di gestione dei Conflitti di Interesse

Il contenuto della presente **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** e la relativa Sintesi comunicata alla Clientela sono oggetto di verifica con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività della **Banca**, nelle tipologie di servizi di investimento prestati, nelle situazioni di potenziale Conflitto di Interesse, nonché nelle misure adottate per la gestione dei Conflitti stessi. Il Consiglio di Amministrazione della **Banca** approva la revisione della **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**, previo parere di *governance* da parte della Capogruppo Arepo BP.

Gli aggiornamenti apportati alla **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** sono comunicati a tutti i **Soggetti Rilevanti** ed alla Clientela delle **Banca**, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

6. Appendice - Compendio della normativa

6.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. n. 23 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007 (il **REGOLAMENTO**), di cui all'art. n. 6, co. 2 *bis*, del Testo Unico della Finanza, gli Intermediari sono tenuti ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i Conflitti di Interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

In relazione ai Conflitti di Interesse individuati, gli Intermediari sono tenuti ad adottare idonee misure organizzative di gestione del Conflitto, assicurando in particolare che i soggetti impegnati in attività che implicano un Conflitto di Interesse siano in condizioni di agire in modo indipendente, così da evitare che i Conflitti incidano negativamente sugli Interessi dei Clienti.

Solo nei casi in cui le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli Interessi dei Clienti sia evitato, si dovranno informare i Clienti, prima di iniziare a prestare il servizio, della natura e/o delle fonti dei Conflitti, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di usufruire o meno dei servizi dell'Intermediario, tenuto conto dei Conflitti esistenti.

6.2 Conflitti di Interesse Rilevanti

Tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un Conflitto di Interesse rientrano le situazioni nelle quali esista un potenziale Conflitto tra:

- gli Interessi dell'Intermediario o di un **Soggetto Rilevante** (come di seguito definito), o di soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto, e gli obblighi dell'Intermediario nei confronti della Clientela;
ovvero tra:
- gli Interessi divergenti di due o più Clienti nei confronti di ciascuno dei quali l'Intermediario ha degli obblighi.

Per **Soggetto Rilevante** si intende il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i componenti degli Organi Aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di Conflitto di Interessi, Dirigenti o Promotori Finanziari dell'Intermediario;
- i dipendenti dell'Intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'Intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'Intermediario;
- Persone Fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'Intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'Intermediario.

Lo *status* del Cliente al quale il servizio è fornito (se Cliente al Dettaglio, Cliente Professionale o Controparte Qualificata) è irrilevante ai fini dell'esigenza di identificare i Conflitti di Interesse.

Come criterio per identificare i Conflitti di Interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli Interessi dei Clienti, gli Intermediari devono considerare se, a seguito della prestazione di servizi, essi, un **Soggetto Rilevante** (come sopra definito) o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un Interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli Interessi di Clienti diversi da quello al quale il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

6.3 Politica di gestione dei Conflitti di Interesse

Gli Intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** "in linea con il principio di proporzionalità", ossia il principio in base al quale gli Intermediari sono chiamati ad applicare le disposizioni del **REGOLAMENTO** in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

La **POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE** deve:

- a) tener conto delle circostanze, di cui gli Intermediari sono a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio Gruppo;
- b) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un Conflitto di Interesse idoneo a ledere gravemente gli Interessi di uno o più Clienti;
- c) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire dei Conflitti.

Le procedure e le misure di gestione dei Conflitti devono garantire che i **Soggetti Rilevanti** impegnati in attività che implicano un Conflitto di Interesse svolgano queste attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'Intermediario e del suo Gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli Interessi del Cliente siano danneggiati.

6.4 Misure di gestione dei Conflitti

Tra le misure da adottare, per la gestione dei Conflitti identificati, potranno rientrare, se ritenuto opportuno dall'Intermediario, le misure e le procedure volte a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i **Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività che comportano un rischio di Conflitto di Interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli Interessi di uno o più Clienti;

- b) garantire la vigilanza separata dei **Soggetti Rilevanti** le cui principali funzioni coinvolgono Interessi potenzialmente in Conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei **Soggetti Rilevanti** che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale Conflitto di Interesse;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un **Soggetto Rilevante**, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un **Soggetto Rilevante** a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei Conflitti di Interesse.

Dovranno in ogni caso essere prese in considerazione anche misure diverse, ove ritenute opportune.

6.5 Registro dei Conflitti

Gli Intermediari devono istituire e aggiornare, in modo regolare, un **REGISTRO** nel quale riportare, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento Interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un Conflitto di Interesse che rischia di ledere gravemente gli Interessi di uno o più Clienti.

6.6 Regole aggiuntive per i Conflitti di Interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti

Una disciplina specifica in materia di Conflitti di Interessi è prevista per gli Intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro Clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro Gruppo.

In particolare, questi Intermediari devono predisporre tutte le misure di gestione dei Conflitti di Interesse opportune - tra quelle menzionate al precedente paragrafo [Misure di gestione dei Conflitti](#) in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale Conflitto di Interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.

Inoltre, gli Intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche devono adottare misure aggiuntive, volte ad assicurare che:

- a) gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti (come sopra definiti) non realizzino Operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti sono sottoposti a questo divieto se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai Clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
- b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino Operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della Funzione Compliance e Antiriciclaggio;

- c) l'Intermediario stesso, gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un Interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti;
- d) l'Intermediario, gli analisti finanziari e gli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;
- e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.

Gli Intermediari che divulgano al pubblico o ai propri Clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi non sono tenuti a predisporre alcuna misura di gestione dei potenziali Conflitti di Interesse se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) il Soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartiene al proprio Gruppo;
- b) gli Intermediari non modificano in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;
- c) gli Intermediari non presentano la ricerca in materia di investimenti come propria;
- d) gli Intermediari verificano che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.